

# Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni  
Polizza RE "Leasing Beni Strumentali 01/19"

Il presente documento è stato redatto in data 01/01/2019  
ed è l'ultima versione disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**Vittoria Assicurazioni S.p.A.**, con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com), e-mail: [info@vittoriaassicurazioni.it](mailto:info@vittoriaassicurazioni.it), pec: [vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it](mailto:vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2017 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 729.529.712, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 583.705.626.

Sul sito internet della Società [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 424.976.542 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 918.359.447, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 191.239.444 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 915.256.915 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 216,1%.

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.



## Che cosa è assicurato?

### DANNI ALLE COSE

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose, descritte in polizza date in locazione dal Locatore al Locatario. La presente copertura assicurativa è riferita al contratto di leasing indicato sul frontespizio di polizza, stipulato tra la spett.le locatrice ed il locatario.

La garanzia è operante per apparecchiature e beni strumentali nuovi, esclusi quelli adibiti ad uso personale e a scopo non professionale.

Sono compresi anche i danni da furto.

### RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario delle cose assicurate, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà delle cose assicurate in polizza.

L'assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.

**AVVERTENZA: per ciascuna delle sezioni sopra descritte l'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente (e previste in polizza).**

## Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

### OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO

### DANNI ALLE COSE

**GARANZIA LIMITATA D:** a deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento, furto e rapina.

	<b>GARANZIA LIMITATA D1:</b> a deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento.
<b>PENALE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL'ACCORDO</b>	Non prevista.
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
<b>DANNI ALLE COSE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Maggiori costi per trasporti aerei:</b> la garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari se tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione a un sinistro indennizzabile ai termini della Sezione "DANNI ALLE COSE".</li> <li>• <b>Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi:</b> la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi.</li> <li>• <b>Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità:</b> sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi trasporti aerei) se tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini della Sezione "DANNI ALLE COSE".</li> <li>• <b>Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile:</b> la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano. Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne dalle 22.00 alle 6.00 se: i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave e il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito.</li> <li>• <b>Terremoto:</b> la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto.</li> <li>• <b>Colpa grave:</b> la garanzia viene estesa ai danni causati da colpa grave dell'Assicurato.</li> <li>• <b>Inondazione, alluvione, allagamento centrale idroelettriche:</b> la Società non risponde dei danni causati da inondazione, alluvione, allagamento, anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di argani di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro.</li> <li>• <b>Macchinario ed attrezzature di cantiere - incidenti di cantiere:</b> la Società: <ul style="list-style-type: none"> <li>- non risponde dei danni causati da guasti meccanici e/o elettrici;</li> <li>- risarcisce i danni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto a condizione che le cose assicurate si trovino nel luogo d'impiego;</li> <li>- in occasione di trasporto o trasferimento per le gru a torre estende la garanzia alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo di impiego.</li> </ul> </li> </ul>



## Che cosa NON è assicurato?

<b>RISCHI ESCLUSI</b>	<p>Sono esclusi dalla presente assicurazione: natanti e cose su di essi installate, aeromobili e cose su di essi installate, autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers, nonché attrezzatura di varo, macchinario ed attrezzature operanti nel sottosuolo o in gallerie come ad esempio talpe, macchine sperimentali o prototipi, nonché cose di natura estetica e promozionale.</p> <p>La Società non è obbligata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i danni verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità, guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio;</li> <li>• sinistri, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura, causati direttamente e/o indirettamente, risultanti da o in connessione con energia nucleare o radioattività di ogni tipo, incluso, ma non limitato a ciascuno dei specifici</li> </ul>
-----------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• punti seguenti, indipendentemente da ogni altra causa o evento che contribuisca correntemente o in ogni successiva circostanza di sinistri: <ul style="list-style-type: none"> <li>- radiazioni ionizzanti e/o contaminazioni derivanti da radioattività generale da qualsiasi combustibile nucleare c/o da rifiuti nucleari e/o dalla combustione di combustibile nucleare;</li> <li>- beni/parti radioattivi, tossici, esplosivi, pericolosi o contaminati di qualsiasi tipo di installazione nucleare, reattori o altri complessi nucleari o componenti nucleari;</li> <li>- qualsiasi arma da guerra che impieghi materiale atomico o fissione nucleare o fusione nucleare o qualsiasi altra reazione o forza o materia radioattiva;</li> <li>- beni/parti radioattivi, tossici, esplosivi, pericolosi o contaminati di qualsiasi tipo di installazione nucleare. L'esclusione in questa sub-classe non si estende ai sinistri od ai danni provocati dagli isotopi radioattivi, ad esclusione del combustibile nucleare, quando questi isotopi sono preparati, trasportati, conservati o usati per usi commerciali, agricolo, medico o scientifico od altri scopi civili pacifici simili nelle proprietà dell'assicurato;</li> <li>- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</li> </ul> </li> <li>• danni direttamente o indirettamente causati da contaminazione biologica, chimica, intendendosi per tale l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche;</li> <li>• danni indiretti da qualsiasi causa originati.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>RISCHI ESCLUSI DANNI ALLE COSE</b></p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;</li> <li>• causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;</li> <li>• causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone per le quali debba rispondere a norma di legge o del Contraente;</li> <li>• per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;</li> <li>• dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;</li> <li>• verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;</li> <li>• verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;</li> <li>• dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>RISCHI ESCLUSI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO</b></p>	<p>Non sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;</li> <li>• le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.</li> </ul> <p>L'assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i danni, cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;</li> <li>• i danni alle altre cose date in locazione dall'Assicurato;</li> <li>• i danni da furto;</li> <li>• tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;</li> <li>• i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Contraente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;</li> <li>• i danni da inquinamento in genere;</li> <li>• danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;</li> <li>• danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo.</li> </ul>



## Ci sono limiti di copertura?

Limiti di copertura	Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
	Furto	25%	Non prevista	Non previsto
	Maggiori costi per trasporti aerei	Non previsto	Non prevista	1% della somma assicurata per danni a cose
	Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi	10% minimo Euro 3.000	Non prevista	per singola locazione 60% della somma assicurata per danni a cose
	Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile (sinistro furto)	25%	Non prevista	Non previsto
	Terremoto	20% minimo Euro 3.000	Non prevista	per singola locazione 50% della somma assicurata per danni a cose
	Macchinari ed attrezzature di cantiere - Incidenti di cantiere	10% (con il minimo stabilito in polizza)	Non prevista	Non previsto
	Macchinari ed attrezzature di cantiere - Incidenti di cantiere (furto, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi)	25% minimo Euro 3.000	Non prevista	Non previsto



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p><b>Denuncia di sinistro</b></p> <p>- <b>Danni alle Cose</b></p> <p>In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo;</li> <li>• darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza;</li> <li>• in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo fornendone copia alla Società;</li> <li>• conservare le tracce e i residui del sinistro;</li> <li>• fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a).</li> </ul>
	<p>- <b>Responsabilità Civile Verso Terzi dell'Assicurato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darne avviso, preceduto da telegramma o telex per i sinistri mortali o di notevole gravità, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.</li> <li>• Far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.</li> </ul>

	<p><b>Assistenza diretta / in convenzione</b> Non prevista.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese</b> Non prevista.</p> <p><b>Prescrizione</b> I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per la garanzia Responsabilità civile verso Terzi, i diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Obblighi dell'Impresa</b>	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Modalità pagamento</b> Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete.</li> <li>- <b>Frazionamento</b> 3% di aumento per il frazionamento semestrale; 4% di aumento per il frazionamento quadrimestrale; 5% di aumento per il frazionamento trimestrale.</li> <li>- <b>Mensilizzazione</b> 6% di aumento per il frazionamento mensile (concedibile solo qualora il Contraente aderisca al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit).</li> <li>- <b>Adeguamento</b> È previsto l'adeguamento del contratto in funzione dell'indicizzazione prevista dall'ISTAT tranne nel caso che si sia optato per il pagamento in unica soluzione.</li> </ul>
<b>Rimborso</b>	In caso di recesso anticipato da parte dell'Impresa rispetto alla scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio, il rateo di premio non goduto sarà rimborsato, al netto delle imposte, al Contraente da parte dell'Impresa.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1901 del Codice Civile.



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Destinato a tutte le aziende industriali, commerciali e di servizi che desiderano tutelarsi contro i danni che potrebbero colpire i beni assicurati e contro i danni involontariamente cagionati a terzi.



## Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al **15,96%**.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 – 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email <a href="mailto:servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it">servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it</a> ).  Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).  La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link <a href="http://www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html">www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html</a> . Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.
<b>Negoziazione assistita</b>	È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	- <b>Arbitrato</b>  Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.  Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.  In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.  In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.  Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile: <ul style="list-style-type: none"><li>• contattare il numero verde 800.016611;</li><li>• inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica <a href="mailto:info@vittoriaassicurazioni.it">info@vittoriaassicurazioni.it</a>.</li></ul>

<p><b>Reclami IVASS</b></p>	<p>Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e della quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;</li> <li>i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;</li> <li>i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma;</li> <li>i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia.</li> </ol> <p>In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.</p> <p>Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
-----------------------------	---

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**